

DELIBERA N. 68/11/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
■■■■ DI CATALDO / FASTWEB ■■■■
IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 28/11/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 20/09/2010, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/711/2010, con cui il sig. ■■■■ Di Cataldo ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società con la società Fastweb ■■■■ (di seguito, per brevità, "Fastweb");

VISTA la nota del 1/10/2010 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTA la nota del 20 ottobre 2010, con cui l'istante ha presentato la memoria difensiva;

VISTA la nota del 15 ottobre, pervenuta il 18 ottobre 2010, con cui l'operatore ha presentato la memoria difensiva e i documenti;

VISTA la nota del 15 novembre 2010 con cui le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 6 dicembre 2010;

UDITE tutte le parti all'udienza del 6 dicembre 2010;

VISTA la nota del 4 ottobre 2011 con cui il Corecom Lazio ha assegnato all'istante termine per repliche;

VISTA la nota del 14 ottobre 2011, con cui l'istante ha presentato la memoria di replica;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

1.a. L'istante, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- Il 16 dicembre 2009, l'utente concludeva con Fastweb un contratto per microimprese per la fornitura del servizio telefonico e ADSL, con distacco dalla linea Telecom e portabilità delle numerazioni, inoltrando regolare disdetta a Telecom tramite il nuovo operatore;
- nonostante un intervento del 20 dicembre 2009, le utenze telefoniche ed il servizio ADSL non venivano attivati, per una problematica tecnica di difficile risoluzione, come riferito dal tecnico Fastweb;
- il 18 gennaio 2010, pertanto, l'istante comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo il rientro delle utenze in Telecom ed il 29 gennaio 2010 chiedeva a Fastweb il codice di migrazione per velocizzare il rientro;
- alla fine di gennaio 2010, Fastweb attivava una sola linea telefonica, che però sin dall'inizio manifestava problemi di centralina e di parziale funzionamento;
- l'altra linea, che avrebbe dovuto essere utilizzata come linea fax, non è mai stata attivata;
- solo in data 14 luglio 2010, l'utente rientrava in Telecom;
- con istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente chiedeva pertanto; a) ritenersi risolto il contratto per inadempimento dell'operatore; b) il rientro delle utenze in Telecom senza spese a suo carico; c) lo storno delle fatture del 14 gennaio 2010 e 14 marzo 2010; d) un indennizzo di Euro 4.500,00 per il grave disservizio, considerato che si trattava di utenze business;
- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'operatore declinava la responsabilità e chiedeva il pagamento dell'insoluto di Euro 468,31. L'udienza si concludeva con esito negativo;
- con l'istanza di definizione, l'utente reiterava le domande;
- con memoria del 20 ottobre 2010, l'istante insisteva nelle domande e precisava che la domanda di indennizzo doveva ritenersi congrua a fronte di: a) mancata attivazione di una utenza dal 16 dicembre 2009 al 14 luglio 2010; b) tardiva e parziale attivazione di una utenza e malfunzionamento della stessa; c) costi sostenuti per il rientro delle due utenze business in Telecom;
- con memoria del 15/18 ottobre 2010, Fastweb precisava che, a seguito della sottoscrizione del contratto, in data 21 dicembre 2009 aveva provveduto alla predisposizione degli apparati in attesa del rilascio della risorsa di rete e delle relative numerazioni; in data 24 dicembre 2009 aveva inoltrato a Telecom la richiesta di ULL+NP, indicando l'utenza ISDN e chiedendo la portabilità anche delle numerazioni aggiuntive; Telecom aveva espletato la richiesta in data 5 gennaio 2010, fornendo la notifica commerciale l'11 febbraio 2010; il 7 gennaio 2010 Fastweb aveva attivato il servizio; il 17 febbraio 2010, a seguito della richiesta dell'utente, Fastweb aveva fornito il codice di migrazione; in data 9 giugno 2010 Telecom aveva avviato richiesta di migrazione, tempestivamente processata da Fastweb. Alla data di chiusura del contratto, l'utente risultava avere un insoluto di Euro 413,52 per il mancato pagamento di fatture emesse dal 14 gennaio 2010. Poiché dal traffico presente sulle fatture risulta il corretto utilizzo delle numerazioni, contestava il dedotto mancato utilizzo e/o mancata attivazione delle utenze, evidenziando altresì di non poter essere ritenuta responsabile di eventuali incompatibilità delle apparecchiature di proprietà dell'utente. Per spirito conciliativo, si dichiarava disponibile a

procedere allo storno totale dell'insoluto ed al rimborso di una fattura del 14 maggio 2010 pagata dall'istante, di Euro 97,75;

- all'udienza di discussione del 6 dicembre 2010, l'istante deduceva di non aver ricevuto la memoria e la documentazione inviata dall'operatore;
- a seguito del nuovo termine assegnato all'istante per replicare alla produzione avversaria, con memoria del 14 ottobre 2011 l'istante contestava le avverse deduzioni, evidenziando l'irrisorietà delle comunicazioni effettuate dall'utente nel periodo 16/12/09-14/7/2010 a riprova del disservizio. Reiterava la domanda di indennizzo quantificata in Euro 4.500,00, riaggiornata alla luce della Delibera 73/11/CONS e da ritenersi congrua in relazione a: a) mancata attivazione di una utenza dal 16/12/09 al 14/7/2010; b) tardiva e parziale utilizzazione e malfunzionamento di una utenza nel periodo indicato; c) mancata risposta ai reclami; d) costi per il rientro in Telecom; e) spese di procedura; f) inottemperanza delle Delibere AGCOM in materia di portabilità.

2. Motivi della decisione.

A. Sul rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

B. Nel merito

In primo luogo, si precisa che oggetto della presente definizione sono i dedotti inadempimenti dell'operatore in relazione ad un contratto avente ad oggetto due linee telefoniche e ADSL ad uso affari, e precisamente: 1) la mancata attivazione di una utenza dal 16 dicembre 2009 al 14 luglio e la tardiva e parziale utilizzazione e il malfunzionamento di una utenza nel medesimo periodo; 2) il ritardato rientro in Telecom; 3) gli addebiti relativi alle utenze non attivate e parzialmente funzionanti.

L'istanza di indennizzo relativa alla mancata risposta ai reclami è inammissibile, trattandosi di domanda nuova, dedotta solo nella memoria del 14 ottobre 2011 e non oggetto del precedente tentativo di conciliazione.

B.1. Sull'attivazione dei servizi e sul malfunzionamento della linea

L'utente ha dedotto - ed ha provato - di aver stipulato in data 16 dicembre 2009 con l'operatore Fastweb un contratto per l'attivazione di due linee telefoniche e ADSL, sottoscrivendo il contestuale recesso dal contratto di abbonamento con Telecom Italia e richiesta di portabilità delle numerazioni.

Risulta altresì provato che il 21 dicembre 2009 è intervenuto un tecnico incaricato di Fastweb per predisporre gli apparati necessari al collegamento alla rete Fastweb.

L'istante afferma che, nonostante tale intervento, le linee telefoniche e ADSL non venivano attivate per una problematica tecnica di difficile risoluzione, come riferito dal tecnico Fastweb. Pertanto, il 18 gennaio 2010 inoltrava la lettera di risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo il rilascio del codice di migrazione per il rientro in Telecom con successiva lettera del 29 gennaio. Dichiara sempre l'utente che, nello stesso periodo veniva attivata una delle due utenze Fastweb, che però presentava problemi di funzionamento e che l'altra utenza invece non veniva mai attivata.

Sul punto, l'operatore Fastweb deduce di aver inoltrato a Telecom la richiesta di portabilità delle numerazioni, e che, a seguito dell'espletamento della richiesta da parte di Telecom, in data 7 gennaio 2010 ha attivato il servizio richiesto.

Dall'esame delle fatture prodotte dall'istante risulta documentato un traffico voce relativo ad una utenza (la n. 06.■■■■) a partire dall'8 gennaio 2010 e un traffico voce relativo alla seconda utenza (la n. 06.■■■■) a partire dal 15 gennaio 2010.

Si deve dunque ritenere che Fastweb abbia provveduto all'attivazione dei servizi in data 8/15 gennaio 2010, nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti per l'attivazione e che, sotto questo profilo, nessuna responsabilità sia imputabile allo stesso.

Per quanto concerne il malfunzionamento della linea n. 06.■■■■ dedotto dall'utente, non risulta che l'utente abbia mai segnalato all'operatore il disservizio. L'unico reclamo è infatti quello del 20 aprile 2010 con il quale è stato introdotto il procedimento davanti al Corecom per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

La circostanza non è stata tuttavia espressamente contestata dall'operatore, che, nella sua memoria, si limita a dedurre che dal traffico presente sulle fatture risulta il corretto utilizzo delle numerazioni e di non poter essere ritenuto responsabile di eventuali incompatibilità delle apparecchiature di proprietà dell'utente, incompatibilità però non precisate e di cui non viene provata l'esistenza nel caso di specie.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Delibera n. 179/03/CSP, i servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in modo regolare, continuo e senza interruzione; così anche l'art. 2 della Carta Servizi Fastweb, secondo il quale Fastweb si impegna a fornire i propri servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni e a porre in essere le misure necessarie per ridurre la durata dell'interruzione e minimizzare il disagio arrecato al Cliente in caso di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Nella fattispecie spettava dunque all'operatore provare di aver fornito il servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni. In merito al disservizio lamentato dall'utente, invece, l'operatore non ha provato alcunché, né ha provato l'esistenza di cause esimenti della sua responsabilità.

Considerando quindi che l'operatore non ha garantito l'erogazione del servizio con continuità, si ritiene che, sotto questo profilo, la sua condotta non sia stata conforme agli obblighi previsti, e che sussista una responsabilità contrattuale per inadempimento alle obbligazioni assunte, con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo equo e proporzionato.

Ciò premesso, pertanto, per la determinazione della misura dell'indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti. Si deve inoltre necessariamente prescindere dal limite massimo previsto dalla Carta Servizi, in quanto la relativa applicazione viola, in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al

pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come la qualità e quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto (persona fisica – giuridica) che ha subito il pregiudizio, la tipologia di contratto.

In conclusione, considerato che nella fattispecie si è trattato non di una mancanza totale di servizio, ma di un parziale utilizzo della linea, considerata la durata del disservizio e la tipologia del contratto, considerato che l'utente non ha lamentato il problema se non con l'istanza introduttiva del procedimento di conciliazione, si ritiene equo e proporzionale liquidare un indennizzo di Euro 500,00.

B.2. Sulla migrazione

L'istante ha comunicato la risoluzione del contratto all'operatore Fastweb in data 18 gennaio 2010, chiedendo di provvedere al rientro delle numerazioni in Telecom Italia. In data 29 gennaio 2010 ha chiesto il rilascio del codice di migrazione, al fine di velocizzare la procedura di rientro.

Risulta altresì che, in data 17 febbraio 2010, Fastweb ha comunicato all'utente il codice di migrazione.

L'operatore deduce nella memoria che nessun ritardo sarebbe a lui imputabile nell'avvio della procedura di migrazione, avendo prontamente comunicato all'utente il codice di migrazione richiestogli e dovendo l'impulso al trasferimento delle utenze pervenire dall'operatore recipient prescelto. Una volta ricevuta la richiesta di migrazione, poi, Fastweb avrebbe altresì tempestivamente proceduto a processare la Fase 2.

La deduzione svolta dall'operatore non può essere condivisa, alla luce della disciplina della procedura di migrazione prevista dalla Delibera n. 274/07/CONS e della successiva Delibera n. 41/09/CIR.

L'art. 18 della detta Delibera, come modificato dalla Delibera n. 41/09/CIR, prevede al punto h) : *"l'utente può a sua scelta, in alternativa al punto a) (n.d.r. ovvero in alternativa all'inoltro della richiesta di migrazione all'operatore recipient), inoltrare la richiesta di migrazione all'operatore donating. In tal caso, indipendentemente dal servizio intermedio sottostante (bitstream, WLR, bitstream naked, accesso disaggregato), l'operatore donating entro I) 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al punto a), a far data dal 1° novembre 2009; II) 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al punto a), a far data dal 1° marzo 2010; comunica all'operatore recipient la volontà del cliente. L'operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente. La procedura prosegue in linea con le disposizioni dei punti da d) ad f)."*

Nella fattispecie, l'utente ha espressamente comunicato all'operatore Fastweb la sua volontà di risolvere il contratto, ed ha contestualmente chiesto che Fastweb provvedesse ad effettuare, senza spese aggiuntive, il rientro delle due utenze in Telecom Italia.

Deve dunque ritenersi che l'utente si sia avvalso della facoltà riconosciutagli dall'art. 18 punto h) e che abbia inoltrato la richiesta di migrazione all'operatore Donating, il quale aveva l'obbligo di comunicare all'operatore Recipient la volontà del cliente, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Quindi, seppure correttamente Fastweb abbia comunicato al cliente il codice di migrazione richiestogli, non può tuttavia ritenersi, con ciò solo, aver assolto agli ulteriori obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente.

Fastweb non ha infatti provato di aver comunicato al Recipient nel termine previsto la richiesta di migrazione inoltratagli dall'utente, essendosi limitato a dedurre e a provare di aver fornito il codice di migrazione, e a declinare ogni responsabilità per il ritardo tra la comunicazione del codice di migrazione e l'avvio della procedura di migrazione da parte dell'operatore recipient.

Si ritiene pertanto che sussista la responsabilità dell'operatore per il ritardo nell'avvio della procedura di migrazione richiesta in data 18 gennaio 2010 e completata il 14 luglio 2010, con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo equo e proporzionato.

Per la determinazione dell'indennizzo, richiamati i principi esposti sub B.1), considerato che nel periodo trascorso per il perfezionamento della procedura di migrazione, l'utente ha comunque continuato a fruire dei servizi del Donating, considerata la tipologia del contratto, il periodo di ritardo al netto dei giorni lavorativi previsti per la trasmissione della richiesta, si ritiene equo e proporzionale liquidare un indennizzo di Euro 1.000,00.

Quanto ai costi sostenuti per il rientro in Telecom, non può provvedersi in ordine all'eventuale rimborso, non essendo stato documentato dall'utente l'effettivo esborso sostenuto.

B.3. Sull'annullamento delle fatture

L'utente ha chiesto lo storno delle fatture del 14 gennaio 2010 e del 14 marzo 2010, perché emesse in relazione a utenze non attive e/o attive a intermittenza.

La domanda non può essere accolta in quanto, dal traffico voce documentato nelle due fatture, risulta che entrambe le linee sono state attivate e che entrambe le utenze sono state utilizzate nel periodo di riferimento delle fatture.

D'altra parte, a fronte della fornitura dei servizi, l'utente stesso ha provveduto al pagamento della successiva fattura di maggio 2010 senza svolgere contestazioni al riguardo, né domanda di rimborso.

Il fatto che gli addebiti si riferiscano ad un servizio parzialmente funzionante non comporta l'illegittimità degli addebiti e l'annullamento delle fatture, nel caso in cui, come nella fattispecie, il servizio è comunque stato fornito, utilizzato e fruito. Il disservizio comporta il diritto all'indennizzo, già riconosciuto all'utente sub B.1).

C. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda del sig. ■■■ Di Cataldo sia parzialmente da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 150,00 (centocinquanta/00), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dal sig. ■■■ Di Cataldo in data 20 settembre 2010.

La società Fastweb è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a) Euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di indennizzo per il malfunzionamento di una utenza telefonica, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- b) Euro 1,000,00 (mille/00) a titolo di indennizzo per il ritardo nell'avvio della procedura di migrazione, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;;
- c) Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di spese di procedura.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 28 novembre 2011

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente responsabile del procedimento

Ines Dominici

Fto